



CITTA' DI AVIGLIANA
Provincia di Torino

ORDINANZA N. 34 DEL 01/02/2013

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER TAGLIO RAMI ED ALBERI, IN PROPRIETA' PRIVATA, INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI AVIGLIANA

IL SINDACO

Premesso

- che l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

- Vista la nota della FRI – rete Ferroviaria Italiana – gruppo Ferrovie dello Stato del 03 dicembre 2012, prot. 21673, nella quale si demanda al Sindaco l'opportunità di emettere ordinanza specifica nei confronti di tutti i proprietari di terreni, a confine con le linee ferroviarie sul territorio di Avigliana, all'osservanza scrupolosa delle distanze di sicurezza previste agli artt. 52 e 55 del DPR 753/80, in merito alle distanze minime degli alberi e delle aree boschive dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria;

- Visto l'art. n. 52 del DPR n. 753 dell'11/07/1980 che recita: Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria della circolazione dei tratti curvilinei;

- Visto l'art. n. 55 del DPR n. 753 dell'11/07/1980 che recita : I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale;

- Considerati i rischi di: possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa; pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

- Ritenuto opportuno emettere, a salvaguardia della pubblica incolumità, specifica ordinanza nei confronti dei proprietari di terreni a confine con la linea ferroviaria;
Considerata l'urgenza di provvedere in merito;

ORDINA

A tutti i proprietari o comunque detentori a qualsiasi titoli di aree, fondi ed immobili prospicienti la linea RFI, lungo il tratto che interessa il territorio del comune di Avigliana, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritto dagli art. 52 e 55 DPR 753/80, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica e per garantire una sicura circolazione dei treni.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente ordinanza, potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto di Torino entro 30 gg. dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line del Comune;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 gg. dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line del Comune;

DISPONE

che la presente venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente e sul sito Web del Comune;
- trasmessa in copia a tutte le Forze dell'ordine operanti sul territorio;
- trasmessa in copia a RFI – Gruppo ferrovie dello stato – Via Nizza 16, 10125 Torino
- notificata ai proprietari già individuati dall'U.T.C. – LL.PP.:
- divulgata mediante gli organi di stampa locale;

RENDE NOTO

Che i trasgressori della presente ordinanza sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 38 e 63 (e successive modifiche art. 321 L. 689/81) e del DPR 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Le forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate a far rispettare la presente ordinanza.

Avigliana, lì 01/02/2013

IL SINDACO
Angelo Patrizio